

# Video e conversazioni rubate ecco come cambia la legge

Il divieto non vale nei procedimenti giudiziari, niente carcere per i giornalisti  
Spiare nella vita privata di qualcuno, invece, potrà costare una condanna a 4 anni

PAOLO FESTUCCIA  
ROMA

Il principio di fondo resta ma cambia l'applicabilità della norma. Riscritto e corretto dai deputati del Pd Ermini e Verini «l'emendamento Pagano» sulle registrazioni audio e video fraudolente (ribattezzato anche «norma Bavaglio») cambia forma. E nella sostanza elimina il carcere per i giornalisti che registrano (video e audio) di nascosto e chiarisce meglio i destinatari dei provvedimenti.

## Il prima e il dopo

Il cosiddetto "Emendamento Pagano" (approvato in Commissione Giustizia) prevedeva che «chiunque» diffondesse immagini o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate al fine di arrecare danno all'immagine altrui è punito con il carcere da sei mesi a quattro anni. Il termine «chiunque», perché non diversamente specificato, lasciava intendere che anche i giornalisti rischiassero il carcere nell'esercizio delle loro funzioni. Ma da qui la riformulazione del testo: «La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese costituiscono prova nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o sono utilizzate per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». «Rischio» scampato, dunque, per la stampa e anche per i legali nell'esercizio delle loro funzioni.

## Chi sono i destinatari

Il legislatore partendo dal presupposto che anche i pm (in presenza di indizi) devono chiedere l'autorizzazione a un giudice per intercettare un individuo, ritiene non ammissibile che un cittadino invece possa carpire a un altro citta-



**De Girolamo**  
L'ex ministro  
si è dimesso  
proprio  
per  
registrazioni  
fatte  
a sua  
insaputa:  
anche  
in quel caso  
il divieto  
non avrebbe  
avuto  
effetto

dino colloqui privati e diffonderli al «solo fine» di danneggiarne l'immagine. Da qui l'impianto della norma che non si applica però in tutti quei casi nei quali le registrazioni o le riprese costituiscano prova di un procedimento giudiziario.

## Risvolti pratici

Registrazioni video e audio, fraudolenti o meno, che diventano oggetto di procedimento giudiziario non incorrono nelle disposizioni della norma. In queste ore si è molto parlato - solo per esemplificare - della vicenda dell'ex ministro De Girolamo, oggetto di registrazioni (carpite di nascosto alla sua

presenza) da parte di un dirigente Asl e costate alla stessa ministra le dimissioni. Anche in questo contesto la norma (se fosse stata in vigore), poiché la registrazione è parte di un procedimento giudiziario, sarebbe stata inapplicabile. E così accade per qualunque cittadino - ad

Non si potranno registrare i giudizi dei colleghi sul capo per poi diffonderli attraverso la rete

**David Ermini**  
deputato  
del Partito democratico

esempio - che di nascosto registra le minacce di un usuraio, di un camorrista o di un mafioso denunciandone la circostanza all'autorità giudiziaria. Insomma, le nuove disposizioni non tagliano le gambe a chi collabora con la giustizia e a quanti (anche di nascosto) forniscono prove, registrazioni o indizi contro il proprio aguzzino.

## Cosa non si può fare

«Certamente - chiarisce il deputato Pd David Ermini - non si potranno registrare i giudizi dei colleghi sul proprio capoufficio consegnando al capoufficio stesso la registrazione o postando le dichiarazioni video». E in buona sostanza, non si potranno utilizzare audio e video al solo fine di arrecare danno agli altri. «Ora - dice il viceministro Costa - ci sono le condizioni per una seria e coerente intesa di maggioranza». Sulle modifiche al Ddl penale, nei prossimi giorni si esprimerà anche il Csm.